



Brescia, li 7 aprile 2023

OGGETTO: Ordinanza sindacale per la proroga del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Brescia — Proroga mantenimento dell'attivazione al 17/04/2023.

**IL VICE SINDACO
f.f. DEL SINDACO**

Vista la L. 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

Visto il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica 383 del 6.10.2022 con cui è stato disposto l'esercizio degli impianti termici alimentati a gas naturale con i seguenti limiti per la zona climatica E, a cui appartiene Brescia: 13 ore giornaliere dall'8 novembre 2022 al 7 aprile 2023, salvo possibilità di proroga della stagione termica da parte dei Sindaci in caso di situazioni climatiche particolarmente severe, prevedendo comunque una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

Visti altresì:

- il regolamento UE 2022/1369;
- gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- gli artt. 129 e 132 DPR n. 380/2001;
- gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- il Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 6/10/2022;
- la DGR XI/3502 del 5.8.2020 "Disposizioni per l'installazione, l'esercizio, il controllo, la manutenzione e l'ispezione degli impianti termici civili — aggiornamento 2020";
- l'art. 26 dello Statuto del Comune di Brescia;

Tenuto conto che le attuali condizioni meteorologiche sono particolarmente severe a causa di significativi abbassamenti di temperatura;

Ritenuto, pertanto, che le predette circostanze, integrino le comprovate esigenze di cui:

- all'art. 5 del DPR n. 74 del 2013;
- all'art. 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- all'art. 1 -comma 6- del Decreto del Ministro della Transizione Ecologica n. 383 del 6/10/2022;

AUTORIZZA

la proroga, fino al giorno 17 aprile 2023 compreso, del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento sul territorio del Comune di Brescia, con l'osservanza delle disposizioni di seguito indicate:

1. gli impianti termici possono essere attivati per una durata non superiore a 6 ore e mezza giornaliere;



2. la durata di attivazione degli impianti deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;
3. i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 ridotti di un grado;
4. le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano:
 - a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
 - b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
 - c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
 - d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
 - e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione;
 - f) agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
 - g) agli impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
 - h) agli impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
 - i) agli impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti;
 - j) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a $16^{\circ}\text{C} + 2^{\circ}\text{C}$ di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al precedente punto 1;
 - k) agli impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;
 - l) agli impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;
 - m) agli impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti di cui al precedente punto l., ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera j).

ORDINA

ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.



AVVISA

che contro il presente provvedimento è esperibile:

- ricorso avanti al T.A.R. della Lombardia entro 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio, ai sensi e nei termini previsti dal D.Lgs. 104 del 2 luglio 2010 e successive modifiche e/o integrazioni;
- ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del D.P.R. 1199/71, entro 120 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio.

La presente ordinanza verrà pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Brescia

Laura Castelletti
Vice Sindaco f.f. del Sindaco

Firmato – P.G. n. 0119351 del 07.04.2023